



STRUTTURA PROPONENTE	Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA Area: EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA. INTERVENTI PNRR, PNC E DI RIQUALIFICAZIONE URBANA		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Commissariamento straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comprensorio di Civitavecchia.			
_____ (ROCCHI PIERPAOLO) _____ (ROCCHI PIERPAOLO) _____ (P. ROCCHI) _____ (W. D'ERCOLE) _____ L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE			
ASSESSORATO PROPONENTE	URBANISTICA, POLITICHE ABITATIVE, CASE POPOLARI, POLITICHE DEL MARE _____ (Ciacciarelli Pasquale) _____ L'ASSESSORE		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____ (MARCO MARAFINI) _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>06/10/2023 - prot. 631</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____ (BOCCIA MARIA GENOVEFFA) IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		_____ IL PRESIDENTE	

OGGETTO: Commissariamento straordinario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comprensorio di Civitavecchia.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari, Politiche del Mare;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende:

- a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
- b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
- c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
- d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
- e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
- f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
- g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4 della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTO l'art. 6, comma 1, della succitata legge regionale n. 30/2002, il quale dispone che il Consiglio di Amministrazione delle ATER è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

- a) dal Presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
- b) da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" ed in particolare l'articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 *“Commissariamento delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo, del comprensorio di Civitavecchia”*, con la quale si è proceduto al commissariamento straordinario delle Aziende nelle more della riforma della disciplina di settore;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 *“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”*, ed in particolare l’art. 34 rubricato *“Disposizioni per i commissari di nomina regionale”*;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 recante *“Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”*;

VISTO in particolare l’articolo 3 della suindicata legge regionale n. 9/2017, rubricato *“Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale - ATER”* che al comma 1 dispone: *“Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche”*;

ATTESO che per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. la richiamata legge regionale n. 9/2017 dispone altresì, al comma 5 del menzionato articolo 3, che: *“Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)”*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 *“Definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, sono composti da tre o cinque membri, incluso il presidente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante ‘Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie’.*”;

CONSIDERATO che l’articolo 82, della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) ha apportato modifiche alla l.r. n. 30/2002 ed in particolare la lettera a) del comma 1, ha sostituito il comma 2, dell’articolo 6, della citata l.r. n. 30/2002, prevedendo che *“I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell’amministrazione di strutture complesse pubbliche o private”*;

VISTO che con Determinazione del Segretario Generale del Consiglio regionale del Lazio 15 maggio 2023, n. A00210, concernente *“Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) di cui alla legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche. Procedura di designazione, da parte del Consiglio regionale, dei componenti, diversi dal Presidente, del Consiglio di amministrazione di ciascuna di esse. Approvazione avviso pubblico e relativi modelli.”*, pubblicato sul BURL n. 39 del 16 maggio 2023 è stato approvato *“Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura ai fini della designazione, da parte del Consiglio regionale del Lazio, dei componenti, diversi dal Presidente, del consiglio di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER)” e dei modelli ad esso acclusi*”, ed è stata pertanto avviata, per la parte di competenza dal Consiglio regionale, la procedura di individuazione dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle ATER;

VISTO che con determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G06950 del 19 maggio 2023 sono stati approvati gli Avvisi Pubblici finalizzati alla selezione dei Presidenti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Roma, del Comprensorio di Civitavecchia e del Comune di Roma, prevedendone la pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale della Regione;

DATO ATTO che le ATER sono enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, patrimoniale, finanziaria e contabile, ed assumono altresì il ruolo di operatore pubblico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 237 del 25 maggio 2023 "*Commissariamento straordinario delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo, del Comprensorio di Civitavecchia e prosecuzione del commissariamento dell'ATER del Comune di Roma e dell'ATER della provincia di Roma.*", con la quale si è preso atto della decadenza "ipso iure" dei Consigli di Amministrazione delle Aziende indicate in delibera e si è contestualmente provveduto al commissariamento straordinario delle medesime Aziende, tra cui l'ATER del Comprensorio di Civitavecchia, al fine di assicurare la continuità aziendale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica fino alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione;

DATO ATTO che, con la medesima D.G.R. n. 237/2023, in ragione delle differenti procedure per la individuazione dei Presidenti e dei componenti dei Consigli di Amministrazione delle Aziende, è stato disposto che – nelle more della costituzione, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, degli organi delle Aziende – gli individuati Presidenti, a seguito della predisposizione della relativa procedura, eserciteranno le funzioni di Commissari Straordinari, garantendo così l'ordinaria e straordinaria amministrazione;

CONSIDERATO che con determinazione della Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica n. G06950 del 19 maggio 2023, è stata avviata la procedura di individuazione del Presidente/Commissario dell'ATER del Comprensorio di Civitavecchia;

CONSIDERATO che, a rettifica della nota prot. n. 753019 del 7 luglio 2023 con la quale il Presidente della Regione Lazio, a seguito dell'espletamento della su indicata procedura, individuava il Presidente dell'ATER del Comprensorio di Civitavecchia ai fini del successivo provvedimento di nomina – il cui iter è stato in seguito sospeso – con nota prot. n. 902991 del 10 agosto 2023, anche viste le evidenze portate all'attenzione dal Capo di Gabinetto, ha chiesto alla competente Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica di avviare la procedura di commissariamento straordinario dell'ATER del Comprensorio di Civitavecchia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. a), della l.r. n. 12/2016;

RITENUTO, conseguentemente, che il commissariamento dell'ATER del Comprensorio di Civitavecchia – originariamente disposto con la citata DGR 237/2023 per far fronte alla decadenza del Consiglio di amministrazione uscente fino alla costituzione del nuovo organo amministrativo – debba essere, invece, disposto ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. a), della l.r. n. 12/2016;

DATO ATTO che con successivo decreto presidenziale sarà nominato, per un periodo di un anno eventualmente rinnovabile, il Commissario Straordinario per l'esercizio temporaneo delle funzioni previste, dalla legge e dallo Statuto, in capo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, con il compito di procedere ad una puntuale ricostruzione delle Attività e Passività dell'Azienda, nonché alla verifica delle procedure amministrative adottate e seguite, riferite agli ultimi diciotto mesi di svolgimento della gestione aziendale;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto il compenso del Commissario Straordinario graverà sul bilancio dell'ATER del Comprensorio di Civitavecchia;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. che il commissariamento dell'ATER del Comprensorio di Civitavecchia – originariamente disposto con DGR 237/2023 per far fronte alla decadenza del Consiglio di amministrazione uscente fino alla costituzione del nuovo organo amministrativo – debba essere disposto ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. a), della l.r. n. 12/2016;
2. di stabilire che con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà al conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario per l'esercizio temporaneo delle funzioni previste dalla legge e dallo Statuto, in capo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, per un periodo di un anno eventualmente rinnovabile.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.